



Chimico-farmaceutica e affini - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Decorrenza percentuali di contribuzione

1 - ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata FONCHIM

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
10/12/1997 ¹	31/12/1998	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	25%	TFR
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
10/12/1997 ¹	31/12/1998	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
Per tutti i lavoratori							
01/01/1999	31/12/2000	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2001	31/12/2006	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,2% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,4% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2014	28/02/2017	1,85% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2014	28/02/2017	1,85% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/03/2017	ad oggi	2,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ CCNL 10/05/2006. "A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore versamento, 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa che, nel caso di premorienza o invalidità permanente, garantisca il versamento dei contributi residui ."

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2000	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2014	28/02/2017	1,85% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/03/2017	ad oggi	2,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento

del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2000	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2014	28/02/2017	1,85% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/03/2017	ad oggi	2,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100%*	TFR
01/01/2014	28/02/2017	1,85% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/03/2017	ad oggi	2,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/2000	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2001	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	30/06/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2010	30/06/2011	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2011	31/12/2013	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

01/01/2014	28/02/2017	1,85% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/03/2017	ad oggi	2,1% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONCHIM

E' possibile incrementare la propria posizione contributiva tramite un versamento volontario, totalmente a carico del dipendente, purché non superi i limiti di deducibilità.

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

SOLIDARIETÀ VENETO

Il contributo a carico del lavoratore è elevabile fino al doppio del TFR destinato al Fondo per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto del contributo a carico dell'azienda.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova.

Dal 01/07/2000 possono aderire anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi, una volta superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento". Rimane dunque il periodo di prova per i lavoratori con contratti a termine in quanto esplicitamente previsto dal contratto di categoria.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 12/02/2002

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- indennità di posizione organizzativa (IPO);
- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
- elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR);
- premio di produzione (elemento retributivo scorporato per OOVV);
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13a mensilità,
- di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali, nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.

Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3, art. 2120 CC.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo statuto di FONCHIM prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze) la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL c/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Accordo 22/06/2000 tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano e le organizzazioni sindacali. E' previsto il versamento da parte di lavoratori e datori di lavoro delle contribuzioni "arretrate" relative all'anno 1999 e ai primi 4 mesi del 2000. Si ricorda che la contribuzione del 1999 parte dal mese successivo all'iscrizione al Fondo regionale di previdenza complementare e termina nel 2000, comprendendo interamente il mese di aprile. Con l'accordo 06/11/2000 tra le medesime parti, previa opportuna informazione, con richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro il 31/12/2000, il singolo lavoratore può decidere di rinunciare al versamento della contribuzione arretrata, in tal caso non sono dovute le quote del datore di lavoro né quelle di TFR.
- CCNL 14/12/1999: "Una tantum". Gli importi "una tantum" sono versati direttamente sul Fondo e sono esclusi dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.
Per incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una tantum" di cui alla tabella seguente da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di luglio 2000 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti.

Categorie	Settore chimico e chimico-farmaceutico anno 2000	Settori ceramica e abrasivi anno 2000
A	121.000	102.000
B	99.000	89.000
C	88.000	80.000
D	81.000	73.000
E	69.000	62.000
F	55.000	51.000

Destinazione dell'una tantum:

- Ai lavoratori iscritti, al luglio 2000, al Fondo di previdenza complementare, la somma "una tantum" sarà erogata con la retribuzione di luglio 2000 e versata direttamente al relativo Fondo.
- Per i lavoratori che aderissero al Fondo nel periodo luglio-dicembre 2000, la somma "una tantum" sarà direttamente versata al relativo Fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione.

Condizioni di spettanza dell'una tantum:

- L'una tantum sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di luglio.
- L'una tantum spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
- Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'una tantum sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto.

"Una tantum" settore fibre:

Per il settore delle fibre chimiche l'"una tantum", negli importi di cui alla seguente tabella, viene erogata ai lavoratori in forza e con diritto alla retribuzione rispettivamente nel mese di luglio 2000 e nel mese luglio 2001, secondo quanto di seguito precisato.

Categorie	Anno 2000	Anno 2001
A	61.000	60.000
B	50.000	49.000
C	44.000	44.000
D	41.000	40.000
E	35.000	34.000
F	28.000	27.000

Destinazione dell'una tantum

- Ai lavoratori iscritti a Fonchim, ovvero ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale chiuso, gli importi dell'una tantum saranno erogati, rispettivamente, con la retribuzione di luglio 2000 e luglio 2001 e versate direttamente al relativo Fondo.
- Per i lavoratori che aderissero a Fonchim o ad altro Fondo contrattuale chiuso, nel periodo luglio-dicembre 2000 ovvero nel periodo luglio-dicembre 2001, l'importo relativo sarà direttamente versato al Fondo di competenza con il primo versamento utile successivo all'adesione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CHIMICA, CHIMICO- FARMACEUTICA, E AFFINI

Indice:

19/07/2018 CCNL Ipotesi di accordo
15/10/2015 CCNL Accordo di rinnovo
15/10/2015 CCNL Ipotesi di accordo
04/03/2013 CCNL Ipotesi di accordo
22/09/2012 CCNL Ipotesi di accordo
10/01/2008 Accordo confluenza "settore Ceramica" nel CCNL Ceramica e abrasivi (industrie)
10/05/2006 CCNL Verbale di accordo
28/05/2004 Accordo nazionale
12/02/2002 CCNL Accordo di rinnovo
06/11/2000 Accordo Provinciale BZ (contribuzione arretrata)
22/06/2000 Accordo Provinciale BZ (contribuzione arretrata)
14/12/1999 CCNL Accordo economico 2° biennio
07/10/1998 CCNL Verbale integrativo
04/06/1998 CCNL Testo definitivo
26/11/1997 FONCHIM Accordo per l'avvio della raccolta della contribuzione
13/09/1996 FONCHIM Accordo sulla contribuzione
25/06/1996 CCNL Verbale integrativo
14/12/1995 CCNL Accordo economico 2° biennio
19/03/1994 CCNL Accordo di rinnovo

19/07/2018

Art. 61 Previdenza complementare settoriale FONCHIM

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione Fonchim .

1) NORMATIVA

... Omissis...

- Al fine di garantire agli eletti nell'Assemblea e agli Attori sociali territoriali e aziendali la necessaria competenza in merito al "funzionamento" del Fonchim, sarà realizzata una giornata formativa, organizzata dalle Parti sociali nazionali con il diretto coinvolgimento dei Fondo .

... Omissis...

15/10/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/10/2015, tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL si è stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria chimica , chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2016 al 31/12/2018.

Art. 48 Premio di partecipazione

[...]

4) È facoltà delle Parti aziendali prevedere la destinazione di quote del Premio di partecipazione a Fonchim e a FASCHIM, a copertura totale o parziale della contribuzione dovuta al Fondo .

Art. 61 Previdenza complementare settoriale FONCHIM

Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione Fonchim

1) NORMATIVA

- In materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Fonchim e le relative disposizioni regolamentari .
- Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali , i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli Accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL .
- All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Fonchim o altro fondo contrattuale chiuso applicabile , modulo di iscrizione e copia dello Statuto .
- Fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all'atto dell'assunzione , il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o non aderire a Fonchim , mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo , che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e statutarie .
- Le aziende forniranno annualmente alle RSU e al livello territoriale delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i dati dell'iscrizione articolati per categoria di inquadramento e fascia di età .
- Nelle Unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alle RSU di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito interne di Fonchim e permetta al singolo lavoratore , con modalità da regolamentare a livello aziendale , di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale .
- Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori non iscritti a Fonchim o a Fondi aziendali .

2) PERMESSI ED ASSEMBLEE

- Ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti , compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea .
- L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo .
- In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora , per informare i lavoratori dell'andamento di Fonchim .
- Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 52 del CCNL qualora le stesse, al momento dell'assemblea , risultassero esaurite .

3) CONTRIBUTZIONI

A) TFR

A decorrere dall'1/1/1999 i versamenti a Fonchim del trattamento di fine rapporto , da parte dei lavoratori iscritti , sono previsti nelle seguenti misure :

- 1) 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28/4/1993
- 2) 33% per tutti gli altri lavoratori .

A decorrere dall'1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

B) Aliquote contributive

1) A carico del lavoratore e dell'impresa , a decorrere dall'1/1/2001, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .

2) A carico dell'impresa :

- a decorrere dall'1/7/2011, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,65% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .
- a decorrere dall'1/1/2014, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,85% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .
- a decorrere dall'1/3/2017, l'aliquota contributiva è fissata nell' 2,1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .

3) A decorrere dal 1/1/2007, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore versamento, destinato esclusivamente al Fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente , sancita dalle Istituzioni competenti, che determini la cessazione del rapporto di lavoro . I criteri e le modalità della copertura

assicurativa saranno definiti dal CdA di Fonchim d'intesa con la Consulta del Fondo .

L'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a Fonchim ovvero ad altro Fondo contrattuale settoriale dell'area chimica .

Le Parti confermano il ruolo prioritario dei Fondi Pensione Contrattuali anche come strumento di Relazioni industriali.

In relazione a quanto sopra , nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di settore .

4) CONTRATTI NON A TEMPO INDETERMINATO

Con decorrenza luglio 2000, i diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi. Tale disposizione si applica dal momento del superamento del periodo di prova.

A) Ammissibilità iscrizione

È ammessa l'iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l'eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima a Fonchim di almeno 1 mese.

B) Possibilità di versamenti integrativi

- Versamenti integrativi, in aggiunta alla contribuzione corrente, sono ammessi con riferimento al periodo di lavoro (compreso il periodo di prova) precedente all'iscrizione, fino ad un massimo di 6 mesi.

- Tali versamenti, riguardanti sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro (escluse le quote di TFR) possono aver luogo in un'unica soluzione ovvero, compatibilmente con il periodo di prosecuzione del rapporto, essere ripartiti in tanti mesi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro precedenti all'iscrizione fino ad un massimo di 6.

C) Possibilità di mantenimento della "posizione" e di sua riattivazione - Considerato che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, pur mancando i versamenti contributivi, è possibile non ritirare il capitale e quindi mantenere la "posizione", è ammesso che il lavoratore iscritto riprenda la contribuzione (compresi i contributi del datore di lavoro e quelli provenienti dal TFR) appena stipulato un nuovo rapporto di lavoro, non a tempo indeterminato (anche di durata inferiore a 6 mesi) o a tempo indeterminato, con un'impresa che in forza delle norme del CCNL sia aderente o possa aderire a Fonchim .

- Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo avere superato l'eventuale periodo di prova, salva la facoltà di contribuzione integrativa nei termini di cui sopra .

- Anche in questo caso resta ferma la necessità che la contribuzione riguardi un periodo minimo di 1 mese.

- La riattivazione a fini contributivi di una posizione non chiusa, premessa la necessità di comunicazione congiunta (impresa e lavoratore) a Fonchim del nuovo rapporto di lavoro e della ripresa dei versamenti contributivi, non determina un nuovo versamento della quota associativa da parte del lavoratore . La quota associativa a carico impresa non sarà dovuta qualora la ripresa della contribuzione avvenga con la medesima azienda con la quale Fonchim ha registrato l'ultima contribuzione .

15/10/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/10/2015, tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl.

La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018.

Diritti e Tutele

Le Parti confermano il sostegno per lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici e ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili concordano :

[...]

- di aumentare, dall'1/3/2017, l'aliquota contributiva Fonchim dell'impresa dello 0,25% a favore dei lavoratori iscritti.

04/03/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/3/2013, tra la FEDERCHIMICA, la FARMINDUSTRIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL si è stipulato il seguente rinnovo del CCNL del 22/9/2012 per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
Il presente accordo decorre dall' 1/1/2013 al 31/12/2015.

PARTE VIII - Previdenza complementare settoriale - FONCHIM

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione Fonchim .

1) Normativa

- In materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Fonchim e le relative disposizioni regolamentari ,
- Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali , i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli Accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL .
- All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Fonchim o altro fondo contrattuale chiuso applicabile , modulo di iscrizione e copia dello Statuto .
- Fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all 'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o non aderire a FONCHIM , mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo , che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell 'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e statutarie .
- Le aziende forniranno annualmente alle RSU e al livello territoriale delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i dati dell'iscrizione articolati per categoria di inquadramento e fascia di età .
- Nelle Unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alla RSU di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito internet di Fonchim e permetta al singolo lavoratore , con modalità da regolamentare a livello aziendale , di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale .
- Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori non iscritti a Fonchim o a Fondi aziendali .

2) Permessi ed assemblee

- Ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti , compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea .
 - L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo .
 - In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un 'ora, per informare i lavoratori dell'andamento di Fonchim .
- Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 59 del CCNL qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite.

3) Contribuzioni

TFR

A decorrere dall'1/1/1999 i versamenti a Fonchim del trattamento di fine rapporto , da parte dei lavoratori iscritti , sono previsti nelle seguenti misure:

- a) 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28/4/1993;
- b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dall'1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

Aliquote contributive

- A carico del lavoratore e dell'impresa, a decorrere dall'1/1/2001, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .
- A carico dell'impresa:
 - a decorrere dall'1/7/2011, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,65% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
 - a decorrere dall'1/1/2014, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,85% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

...Omissis...

22/09/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/9/2012, tra la FEDERCHIMICA, la FARMINDUSTRIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL si è stipulato il seguente rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria chimica , chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi , lubrificanti e GPL.
Il presente contratto decorre dall' 1/1/2013 al 31/12/2015.

Welfare: Faschim e Fonchim

Al fine di:

- garantire sempre maggior adesione alla previdenza complementare e all 'assistenza sanitaria settoriale , in particolare dei lavoratori giovani , ai quali si applicano le previsioni del CCNL
- stimolare la consapevolezza dell'importanza delle scelte di welfare contrattuale offerte nell 'interesse dei lavoratori del settore

si conviene di:

- ridurre da 1 anno a 6 mesi, al netto del periodo di prova, la durata minima del contratto di lavoro che consente l'iscrizione a FASCHIM del lavoratore assunto , uniformando tale previsione a quanto già stabilito per l'iscrizione a Fonchim
- prevedere che, fermi restando gli adempimenti informativi inerenti i Fondi all 'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiari espressamente la volontà di aderire o non aderire ad ognuno dei due Fondi . A tal fine sarà predisposta specifica modulistica che dovrà essere consegnata e ritirata dall 'azienda.
- prevedere nell'art. 26 del CCNL la facoltà delle Parti aziendali di prevedere la destinazione di quote del premio di partecipazione a copertura totale o parziale della contribuzione a FASCHIM

Previdenza complementare

Incremento dello 0,2% dell'aliquota Fonchim a carico delle imprese a far data dal 1/1/2014

18/12/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/12/2009 tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL si è stipulato il presente rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria chimica , chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi , lubrificanti e GPL che, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dall' 1/1/2010.
Il presente contratto decorre dall' 1/1/2010 al 31/12/2012.

PARTE VIII - Previdenza complementare settoriale - FONCHIM

... Omissis ...

3) Contribuzioni

... Omissis ...

Aliquote contributive

- A carico del lavoratore, a decorrere dall' 1/1/2001, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR:
- A carico dell'impresa:
 - a decorrere dall' 1/7/2010, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,4% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
 - a decorrere dall' 1/7/2011, l'aliquota contributiva è fissata nell' 1,65% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A decorrere dall'1/1/2007, l'Impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore versamento, destinato esclusivamente al Fondo di categoria fissato nello 0,2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente, sancita dalle Istituzioni competenti, che determini la cessazione del rapporto di lavoro. I criteri e le modalità della copertura assicurativa saranno definiti dal C.d.A. di FONCHIM d'intesa con la Consulta del Fondo.

Art. 51 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni

Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:

... Omissis ...

L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto a FONCHIM, FASCHIM, alle eventuali istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o all'Ente di previdenza nazionale.

10/01/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/1/2008, tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e FILCEM-FEMCA-UILCEM,

Premesso che,

- con decorrenza 1/1/2007, la rappresentanza dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres), per volontà delle imprese e con il consenso delle associazioni interessate, è confluita in Assopiastrelle, che ha mutato la propria denominazione in Confindustria Ceramica;

si è stipulato il seguente Accordo, da valere in tutto il territorio nazionale per le imprese dei "settori Ceramica" e per i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2008 e scadrà il 30/6/2010.

2. Previdenza complementare

I lavoratori iscritti a FONCHIM trasferiranno la loro posizione individuale in FONCER, al quale potranno altresì iscriversi gli altri lavoratori dipendenti non aderenti a una forma di previdenza complementare, tutti alle medesime condizioni previste per i lavoratori del settore Piastrelle dal CCNL 28/3/2007.

4. Confluenza contrattuale

I rapporti di lavoro dei "settori Ceramica", già regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 10/5/2006 per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, nelle more della armonizzazione contrattuale, continueranno in via transitoria ed eccezionale a essere regolati per la parte normativa dal testo del CCNL 10/5/2006, vigente nel biennio 2006-2007, con esclusione di quanto previsto nel presente Accordo.

Le parti, al fine di procedere all'armonizzazione della disciplina contrattuale nell'ambito del CCNL 28/3/2007 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari, concordano di definire entro il mese di marzo 2008 specifici istituti contrattuali, che necessitano di essere diversamente disciplinati tra i settori rappresentati. L'operazione di confluenza dei "settori Ceramica" nel CCNL 28/3/2007 dovrà avvenire senza costi e oneri diretti e indiretti a carico delle parti.

10/05/2006

PARTE V - Previdenza complementare - FONCHIM

Sostituire il punto 3 con il seguente:

3) Contribuzioni

TFR

A decorrere dall'1/1/1999 i versamenti a Fonchim del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti,

sono previsti nelle seguenti misure:

- a) 100% obbligatorio per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28/4/1993;
- b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dall'1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

Aliquote contributive

- A decorrere dall'1/1/2001 le aliquote contributive paritetiche a carico del lavoratore e dell'impresa sono fissate nel 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

- A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore versamento, 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa che, nel caso di premorienza o invalidità permanente, garantisca il versamento dei contributi residui.

Nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale.

Sostituire il primo alinea del punto 4 con il seguente:

- I diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi.

28/05/2004

Accordo nazionale sulle deleghe legislative in materia di Mercato del lavoro e orario di lavoro Demandate dai D.Lgs n. 368/01, n. 276/03, n. 66/03 alla contrattazione collettiva

In data 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farmindustria e Fulc Nazionale (Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail, si è convenuto il seguente accordo che, ove non diversamente indicato, decorre dalla data del 1° luglio 2004.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro speciali, le Parti chiariscono che agli stessi sono applicabili le norme contrattuali in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria. Pertanto tali lavoratori, fermi restando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dai rispettivi statuti e dalle norme contrattuali applicabili, potranno iscriversi a FONCHIM e a FASCHIM alle medesime condizioni economiche e normative previste per la generalità dei lavoratori del settore.

12/02/2002

Parte V

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione FONCHIM.

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (cfr. Appendice 1) nonché lo Statuto di FONCHIM e le relative disposizioni regolamentari.

Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente c.c.n.l. e dagli accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l.

All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONCHIM o altro fondo contrattuale chiuso applicabile, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.

Le aziende forniranno annualmente alle R.S.U. e alla FULC territoriale i dati dell'iscrizione articolati per categoria di inquadramento e fascia di età.

Nelle unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della R.S.U. adeguata strumentazione informatica che consenta alla R.S.U. di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito Internet FONCHIM e permetta al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale, di acquisire

informazioni sulla propria posizione individuale .

Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle parti a tutti i lavoratori non iscritti a FONCHIM o a fondi aziendali.

2) Permessi ed assemblee

Ai lavoratori membri dell'assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti , compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea .

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo .

In ogni unità lavorativa la R.S.U. potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di una ora , per informare i lavoratori dell'andamento di FONCHIM.

Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 59 del c.c.n.l. qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite .

3) Contribuzioni

A decorrere dal 1° gennaio 1999 i versamenti a FONCHIM del trattamento di fine rapporto , da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure :

a) 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28 aprile 1993;

b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote contributive paritetiche , a carico del lavoratore e dell'impresa, sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

4) Contratti a termine

Con decorrenza luglio 2000, i diritti e gli obblighi disposti dal c.c.n.l. sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro e contratti a termine di durata superiore a 6 mesi.

Tale disposizione si applica dal momento del superamento del periodo di prova .

a) Ammissibilità iscrizione

Per i contratti con durata (espressamente prevista) superiore a 6 mesi, purchè sia stato superato l'eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima a FONCHIM di almeno 1 mese.

Per i contratti con durata inferiore o pari a 6 mesi, nel caso sia stato superato l'eventuale periodo di prova e, per effetto di proroghe di contratti a termine di durata iniziale inferiore a 6 mesi, sia stata realizzata o sia espressamente prevista una permanenza continuativa , alle dipendenze della stessa impresa , superiore a 6 mesi e si realizzi una contribuzione minima a FONCHIM di almeno 1 mese.

Per i contratti senza indicazione di durata , purchè sia stato superato l'eventuale periodo di prova e sia stata realizzata una permanenza continuativa , alle dipendenze della stessa impresa , superiore a 6 mesi e si realizzi una contribuzione minima a FONCHIM di almeno 1 mese.

b) Possibilità di versamenti integrativi

Versamenti integrativi, in aggiunta alla contribuzione corrente , sono ammessi con riferimento al periodo di lavoro (compreso il periodo di prova) precedente all'iscrizione, fino ad un massimo di 6 mesi.

Tali versamenti, riguardanti sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro (escluse le quote di t.f.r.) possono aver luogo in un'unica soluzione ovvero, compatibilmente con il periodo di prosecuzione del rapporto , essere ripartiti in tanti mesi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro precedenti all 'iscrizione fino ad un massimo di 6.

c) Possibilità di mantenimento della "posizione" e di sua riattivazione

Considerato che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro , pur mancando i versamenti contributivi , è possibile non ritirare il capitale e quindi mantenere la "posizione", è ammesso che il lavoratore iscritto riprenda la contribuzione (compresi i contributi del datore di lavoro e quelli provenienti dal t.f.r.) appena stipulato un nuovo rapporto di lavoro, a termine (anche di durata inferiore a 6 mesi) o a tempo indeterminato, con un'impresa che in forza delle norme del c.c.n.l. sia aderente o possa aderire a FONCHIM.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo avere superato l'eventuale periodo di prova, salva la facoltà di contribuzione integrativa nei termini di cui sopra .

Anche in questo caso resta ferma la necessità che la contribuzione riguardi un periodo minimo di 1 mese.

La riattivazione a fini contributivi di una posizione non chiusa , premessa la necessità di comunicazione congiunta (impresa e lavoratore) a FONCHIM del nuovo rapporto di lavoro e della ripresa dei versamenti contributivi, non determina un nuovo versamento della quota associativa da parte del lavoratore . La quota associativa a carico impresa non sarà dovuta qualora la ripresa della contribuzione avvenga con la medesima azienda con la quale FONCHIM ha registrato l'ultima contribuzione.

Dichiarazioni delle parti stipulanti

In relazione alla discussione in atto sul conferimento del t.f.r. ai Fondi pensione complementari, le parti confermano il ruolo prioritario dei Fondi pensione contrattuali anche come strumento di relazioni industriali .

Su questo aspetto le parti, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge , opereranno affinché gli iscritti al Fondo pensione possano disporre in ordine alla quantità di t.f.r. da investire nel Fondo.

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal c.c.n.l. è limitato ai lavoratori iscritti a FONCHIM ovvero ad altro fondo contrattuale settoriale dell 'area chimica.

Appendice 1

Accordi in materia di previdenza complementare

A modifica ed integrazione di quanto previsto dall'accordo sulla previdenza complementare del 14 dicembre 1995 e dall'accordo istitutivo di FONCHIM del 25 giugno 1996, le parti, con il rinnovo del c.c.n.l. 12 febbraio 2002, concordano quanto segue:

- 1) La quota di iscrizione al Fondo è fissata in 16 euro di cui 4 da parte del lavoratore e 12 da parte dell'impresa.
- 2) Per finanziare l'organizzazione del Fondo e le attività del servizio e assistenza, il C.d.a., in relazione al relativo preventivo, stabilisce annualmente in cifra fissa mensile uguale per tutti i soci il relativo ammontare, all'interno della percentuale di disponibilità dello 0,12% già prevista dai relativi accordi contrattuali.
- 3) Al fine di consentire al singolo socio di decidere la propria linea di investimenti in relazione alla propria propensione al rischio e alla prevedibile data di pensionamento, gli Organismi del Fondo decidono il passaggio da Fondo monocomparto a Fondo pluricomparto stabilendo il numero dei comparti e le relative "asset allocation", la decorrenza e le modalità attuative.
- 4) In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma d) del D.Lgs. 21 aprile 1993, FONCHIM può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, nei limiti previsti dal citato decreto.
- 5) In relazione al termine della fase transitoria prevista dal D.M. 14 gennaio 1997, n. 211 relativo ai requisiti professionali dei componenti del C.d.a., è soppressa la norma contrattuale dell'accordo istitutivo che prevede per il C.d.a. che "ognuna delle due parti inoltre dovrà essere composta per almeno la metà da rappresentanti l'assemblea".

06/11/2000

ARRETRATI RELATIVI ALL'ANNO 1999

(Con decorrenza dal mese successivo alla data di iscrizione a Laborfonds)

Gli importi della contribuzione relativa all'anno 1999 a carico del lavoratore, calcolati complessivamente dal mese successivo alla data dell'iscrizione fino al mese di dicembre 1999 saranno suddivisi in un numero massimo di due rate da trattenere con le retribuzioni dei mesi di gennaio e marzo 2001.

I contributi arretrati trattenuti ai lavoratori, unitamente alle quote di TFR ed alle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro relative ai medesimi periodi arretrati, saranno versate a Laborfonds entro la normale scadenza di pagamento prevista per i contributi per il primo trimestre 2001.

Previa informazione a cura delle parti firmatarie, con richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro il 31/12/2000 il singolo lavoratore può decidere di rinunciare al versamento della contribuzione arretrata oggetto del presente accordo; in tal caso non sono dovute al Fondo né le corrispondenti quote di contribuzione a carico del datore di lavoro né il TFR.

Restano in ogni caso valide le eventuali modalità dei contributi a carico del lavoratore già poste in essere dal datore di lavoro al momento della stipula del presente accordo purché, alla scadenze normalmente previste, parallelamente, si dia corso al versamento al Fondo delle corrispondenti quote a carico del datore di lavoro e di TFR.

Restano validi tutti i comportamenti già adottati nei confronti del personale che ha cessato il rapporto di lavoro entro la data di stipula del presente accordo.

22/06/2000

VERBALE DI ACCORDO

Si concorda quanto segue:

Per gli arretrati (gennaio – aprile) afferenti all'anno 2000

1) L'importo della contribuzione arretrata a carico del lavoratore, calcolato complessivamente per i mesi da gennaio ad aprile 2000, sarà suddiviso in numero 2 rate che daranno trattenute dal datore di lavoro dalle retribuzioni dei mesi di luglio e settembre 2000.

2) Parimenti, l'importo della corrispondente contribuzione arretrata a carico del datore di lavoro sarà trattata parallelamente a quella del lavoratore dipendente, come definito al punto precedente.

3) La quota arretrata del TFR, sempre relativa al primo quadrimestre 2000, sarà pure suddivisa in numero 2 rate e trattata parallelamente a quanto concordato al punto 1).

4) Le singole rate degli arretrati, comprensive della quota a carico del lavoratore, del datore di lavoro e di TFR, saranno versate a Laborfonds unitamente ai contributi correnti alle scadenze previste per questi ultimi.

Per gli arretrati afferenti l'anno 1999 (con decorrenza dal mese successivo alla data di iscrizione a Laborfonds)

Le parti convergono che nella prima decade di ottobre 2000 si incontreranno per definire le modalità di trattenuta e versamento, valutando a quella data le possibilità di regolarizzare tali arretrati già nell'anno 2000 oppure, in alternativa, nell'anno 2001.

Restano in ogni caso valide le eventuali modalità di trattenuta dei contributi a carico del lavoratore già poste in essere dai datori di lavoro al momento della stipula del presente accordo purché, alle scadenze previste, parallelamente, si dia corso al versamento al Fondo delle corrispondenti quote a carico del datore di lavoro e di TFR.

14/12/1999

Accordo 14 dicembre 1999 per il rinnovo della parte economica per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche, dei settori ceramica e abrasivi e cere e lumini

Previdenza complementare

Le Parti, consapevoli della sempre maggiore rilevanza per il sistema sociale ed economico del Paese dello sviluppo della previdenza complementare, stabiliscono con il presente rinnovo contrattuale le seguenti innovazioni sulla materia, al fine di incentivare l'ampliamento del numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la posizione di ogni singolo iscritto.

A. Contribuzioni

1. Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a Fonchim, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
- 2) Gli incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per tutti i lavoratori e le imprese rappresentati dal presente contratto anche iscritti ad altri Fondi contrattuali, si applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore.

B. Contratti a termine

- 1) A decorrere dal luglio 2000 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente c.c.n.l. in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.
- 2) Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova.

C. Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare

- 1) All'articolo del c.c.n.l. relativo all'assunzione, tra gli elementi di cui l'impresa deve dare notizia nella lettera di assunzione, va inserito "documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa Fonchim o altro Fondo contrattuale chiuso applicabile, modulo di iscrizione e copia dello Statuto".
- 2) Le imprese sono obbligate a portare a conoscenza di tutti i lavoratori le informazioni con finalità conoscitive e di diffusione messe a disposizione da Fonchim o altro Fondo contrattuale chiuso applicabile.
- 3) Tra gli obblighi di informazione ed esame tra le imprese e le OO.SS. (strutture territoriali e R.S.U.) previsti dal c.c.n.l., viene inserito: "l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell'impresa a Fonchim o ad altro Fondo contrattuale chiuso applicabile".

D) "Una tantum"

Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una tantum" di cui alla tabella seguente da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di luglio 2000 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti.

Categorie	Settore chimico e chimico-farmaceutico anno 2000	Settori ceramica e abrasivi anno 2000
A	121.000	102.000
B	99.000	89.000
C	88.000	80.000
D	81.000	73.000
E	69.000	62.000
F	55.000	51.000

Destinazione dell'"una tantum"

- 1) Ai lavoratori iscritti, al luglio 2000, a Fonchim ovvero ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale chiuso, la somma "una tantum" sarà erogata con la retribuzione di luglio 2000 e versata direttamente al relativo

Fondo.

2) Per i lavoratori che aderissero a Fonchim o ad altro Fondo contrattuale chiuso , nel periodo luglio-dicembre 2000, la somma "una tantum" sarà direttamente versata al relativo Fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione.

3) Ai lavoratori non iscritti a Fonchim , o non iscritti ad altro Fondo di previdenza contrattuale chiuso , la somma "una tantum", da assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale , sarà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2000.

Condizioni di spettanza dell'"una tantum"

a) L'"una tantum" sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di luglio.

b) L'"una tantum" spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale .

c) Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'"una tantum" sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto.

d) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo luglio -dicembre 2000 ai lavoratori non iscritti a Fonchim, ovvero ad altro Fondo contrattuale chiuso, l'"una tantum" sarà erogata con le competenze di fine rapporto.

E) "Una tantum" settore fibre

Per il settore delle fibre chimiche l'"una tantum", negli importi di cui alla seguente tabella , sarà erogata ai lavoratori in forza e con diritto alla retribuzione rispettivamente nel mese di luglio 2000 e nel mese luglio 2001, secondo quanto di seguito precisato .

Categorie	Anno 2000	Anno 2001
A	61.000	60.000
B	50.000	49.000
C	44.000	44.000
D	41.000	40.000
E	35.000	34.000
F	28.000	27.000

Destinazione dell'"una tantum"

1) Ai lavoratori iscritti a Fonchim, ovvero ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale chiuso , gli importi dell'"una tantum" saranno erogati, rispettivamente, con la retribuzione di luglio 2000 e luglio 2001 e versate direttamente al relativo Fondo .

2) Per i lavoratori che aderissero a Fonchim o ad altro Fondo contrattuale chiuso , nel periodo luglio-dicembre 2000 ovvero nel periodo luglio-dicembre 2001, l'importo relativo sarà direttamente versato al Fondo di competenza con il primo versamento utile successivo all'adesione.

3) Ai lavoratori non iscritti a Fonchim , o non iscritti ad altro Fondo di previdenza contrattuale chiuso gli importi dell'"una tantum" saranno erogati rispettivamente con la retribuzione del mese di dicembre 2000 e del mese di dicembre 2001.

Condizioni di spettanza dell'"una tantum"

Fatte salve le condizioni di spettanza di cui alla precedente lettera D), punti a), b), e c), nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo luglio -dicembre 2000 ai lavoratori non iscritti a Fonchim o ad altro Fondo contrattuale chiuso, l'importo spettante sarà erogato con le competenze di fine rapporto . Analogamente si procederà nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo luglio -dicembre 2001.

F) Gli importi "una tantum" previsti dal presente accordo sono comprensivi dei riflessi sui diversi istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e sono altresì esclusi dalla base di computo del trattamento di fine rapporto .

G) Adeguamento normative contrattuali e statutarie

Le parti si impegnano a compiere le azioni necessarie affinché le norme statutarie e regolamentari sulla Associazione a Fonchim o ad altro Fondo contrattuale chiuso applicabile , nonché le norme previste dai c.c.n.l. dei settori aderenti a Fonchim, prevedano modalità applicative coerenti con le innovazioni introdotte con il presente rinnovo contrattuale . In particolari tali modalità dovranno prevedere idonei periodi di quiescenza per i lavoratori iscritti a seguito di contratto a termine .

07/10/1998

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ANICTA e FULC convengono sull'opportunità di dotare il settore di uno strumento di Previdenza complementare e, a tal fine, convengono di aderire al FONCHIM. In sede tecnica saranno definite le modalità operative, tenendo conto dei principi seguenti:

- a) volontarietà dell'adesione da parte del lavoratore;
- b) contribuzione nelle misure seguenti:
quota di iscrizione:

la quota d'iscrizione al Fondo è fissata in £ 30.000 complessive per ciascun iscritto, così ripartite:

£ 23.000 a carico dell'impresa
£ 7.000 a carico del lavoratore

contributi e spese di gestione:

I lavoratori aderenti e l'azienda di appartenenza versano sul conto pensionistico del lavoratore associato a FONCHIM un contributo pari all'1,06% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Per i primi 18 mesi il contributo a carico dell'azienda è stabilito nella misura dell'1,08% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

In aggiunta il contributo sulla quota del TFR da maturare nell'anno è stabilito nelle seguenti misure:

- 100% per i lavoratori con 1a occupazione dopo il 28.4.93
- 33% per tutti gli altri lavoratori

c) raccolta delle contribuzioni a partire dall'1.1.99;

d) adeguata rappresentatività del settore negli Organi statuari di FONCHIM.

04/06/1998

Parte V - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1) Normativa.

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (cfr. appendice n. 1) nonché lo statuto di FONCHIM e le relative disposizioni regolamentari.

Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL.

2) Permessi per i componenti l'Assemblea.

Ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1 giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.

3) Contribuzioni.

A decorrere dall'1.1.99 i versamenti a FONCHIM del TFR, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

- a) 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28.4.93;
- b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

Dallo stesso 1.1.99 le aliquote contributive a carico del lavoratore e dell'impresa, riferite alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, sono parificate nella misura dell'1,06%.

26/11/1997

FONCHIM: Accordo per l'avvio della raccolta della contribuzione 26 novembre 1997

- visti i precedenti accordi concernenti la contribuzione a FONCHIM,
 - ritenuto opportuno adeguare tali accordi ai tempi della concessione dell'autorizzazione ministeriale e al contempo rispondere alle aspettative dei lavoratori soci,
- si concorda quanto segue in materia di attuazione della raccolta della contribuzione.

1) Contribuzioni mensili

Le imprese, a partire dalla retribuzione relativa al mese di gennaio 1998, secondo le apposite istruzioni fornite direttamente dagli Organi del Fondo, verseranno per ogni lavoratore associato le seguenti contribuzioni:

- a) un contributo pari all'1,06% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- b) un contributo pari all'1,08% della retribuzione considerata per il calcolo del t.f.r. del lavoratore interessato, a carico dell'impresa; dall'1 gennaio 1999 tale contributo sarà pari all'1,06%;
- c) con riferimento al trattamento di fine rapporto:
 - il 25% della quota del t.f.r. relativo alla retribuzione del mese, per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni;
 - il 33% della quota del t.f.r. relativo alla retribuzione del mese, per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (purchè non rientranti tra i lavoratori di cui al successivo alinea);
 - il 100% del t.f.r. relativo alla retribuzione del mese, per i lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993.

2) Contribuzioni una tantum

In sostituzione di quanto previsto con l'accordo del 15 luglio 1997 - che pertanto è a tutti gli effetti superato dal presente accordo - si stabiliscono le seguenti contribuzioni una tantum da calcolare e corrispondere come segue:

- per il contributo dell'impresa: calcolare l'1,08% degli elementi della retribuzione del mese di dicembre, utili per il calcolo del t.f.r. Nel caso a dicembre venissero corrisposti elementi retributivi plurimensili prendere in considerazione unicamente il rateo di competenza del mese di dicembre.

Calcolato in tal modo il contributo di dicembre moltiplicare tale importo per il numero delle retribuzioni mensili corrisposte nel 1997 a partire da luglio o dalla successiva data di decorrenza associativa del lavoratore a FONCHIM.

L'importo complessivo così ottenuto sarà versato a FONCHIM, con riferimento al 1997, entro e non oltre il 12 gennaio 1998;

- per il contributo da t.f.r.: una volta calcolato il t.f.r. del lavoratore per l'anno 1997 applicare alla cifra in questione la percentuale di sua pertinenza secondo la ripartizione di cui al precedente punto 1, lettera c).

Calcolato il contributo relativo al t.f.r. suddividere lo stesso per 12 e ottenuto così il contributo mensile moltiplicare lo stesso per il numero di mesi di associazione a FONCHIM del lavoratore nel 1997 a partire da luglio o dalla successiva data di decorrenza associativa.

L'importo complessivo così ottenuto sarà versato a FONCHIM insieme al contributo dell'impresa di cui sopra, entro e non oltre il 12 gennaio 1998;

- per il contributo del lavoratore: calcolare l'1,06% degli elementi della retribuzione del mese di dicembre, utili per il calcolo del t.f.r. Nel caso a dicembre venissero corrisposti elementi retributivi plurimensili prendere in considerazione unicamente il rateo di competenza del mese di dicembre.

Il contributo così calcolato verrà corrisposto a partire dal versamento relativo a gennaio 1998 in aggiunta al contributo del mese di riferimento per tanti mesi quanti sono stati i mesi di associazione a FONCHIM nel 1997 a partire da luglio o dalla successiva data di decorrenza associativa.

13/09/1996

Accordo sulla contribuzione a FONCHIM

Con riferimento all'accordo collettivo del 14 dicembre 1995 e al punto 5 dell'accordo collettivo del 25 giugno 1996, si conviene quanto segue:

- salvo le intese che potranno intervenire in occasione del rinnovo del c.c.n.l., per il periodo 1997-1998 le aliquote contributive, riferite alla retribuzione utile per il t.f.r., a carico dei lavoratori e delle imprese saranno dell'1,06%;

- la contribuzione a carico delle imprese tuttavia, in deroga a quanto sopra e limitatamente ai primi 18 mesi dal gennaio 1997 e comunque dalla data di avvio della raccolta delle contribuzioni, sarà dell'1,08%.

25/06/1996

ACCORDO 25 GIUGNO 1996 PREDISPOSIZIONI DEL FONDO PENSIONI COMPLEMENTARE DECISO CON IL CCNL 14/12/1995

Le parti:

- a seguito degli approfondimenti realizzati in fase di predisposizione del Fondo pensioni complementare deciso con il CCNL 14/12/1995,
- tenuto conto del ritardo nella emanazione dei decreti previsti dalla legislazione sui fondi pensione e della volontà di rispettare i termini per l'attuazione degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori e delle imprese ,
- alla luce delle indicazioni acquisite presso il Ministero del Lavoro e la Commissione di vigilanza sugli orientamenti interpretativi della legislazione ,

hanno convenuto, di dar vita all'Associazione FONCHIM, in modo da avviare immediatamente la promozione e la raccolta delle adesioni dei lavoratori e conseguentemente , delle imprese.

L'attività previdenziale di FONCHIM, consistente nella raccolta dei contributi e nell'affidamento degli stessi agli investitori per la capitalizzazione, resta riservata alla fase successiva all'ottenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Tale fase verrà avviata solo dopo aver raggiunto il numero minimo di adesioni individuato con il CCNL 14/12/1995 e una volta pubblicati gli attesi decreti di attuazione della vigente legislazione .

Conseguentemente le parti si danno atto che lo Statuto del fondo concordemente predisposto e che sarà inserito nell'atto costitutivo di FONCHIM potrà subire modifiche in rapporto alle esigenze connesse con l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività previdenziale.

Quanto sopra premesso, con il presente accordo, che insieme a quello realizzato il 14/12/1995 rappresenta la fonte istitutiva di FONCHIM, vengono realizzate le modifiche e le integrazioni alla precedente disciplina contrattuale considerate necessarie per il corretto avvio del Fondo .

1. FASE TRANSITORIA

Dalla costituzione dell'Associazione FONCHIM - da realizzare con atto costitutivo firmato dai rappresentanti di Federchimica, Farminindustria, Filcea-CGIL, Flerica-CISL, Uilcer-UIL, da 9 lavoratori e dai rappresentanti delle relative imprese - e fino alla prima Assemblea e alla nomina dei componenti gli altri Organi statutari , l'associazione sarà retta da un Comitato Direttivo composto pariteticamente da 6 componenti dei quali due avranno la legale rappresentanza di FONCHIM nella fase transitoria .

Il Comitato per lo svolgimento della propria attività di promozione , organizzazione e avvio del Fondo, si avvarrà della collaborazione di un segretario .

2. COMITATO DI COORDINAMENTO

Al fine di consentire alle altre Organizzazioni stipulanti il CCNL per gli addetti all'industria chimica, che non partecipano all'atto costitutivo di FONCHIM, di essere informati e concorrere alla realizzazione delle azioni necessarie all'avvio del fondo decise dal Comitato Direttivo di cui al punto precedente , viene istituito un Comitato di Coordinamento tra tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il citato CCNL Tale Comitato - che non ha funzioni statutarie - viene convocato a cura del Segretario del Comitato Direttivo di cui al punto precedente.

L'attività del Comitato di Coordinamento cessa con la costituzione della Consulta delle Organizzazioni Fondatrici prevista al successivo punto 3.

3. ORGANI DI FONCHIM

- ASSEMBLEA

L'individuazione dei componenti l'Assemblea di FONCHIM avviene mediante elezione anche per la parte di componenti che rappresentano le imprese , secondo la procedura prevista al paragrafo B) del Regolamento elettorale allegato al presente accordo .

Lo Statuto regola caso per caso i quorum necessari per la validità della costituzione e per le deliberazioni con riferimento al numero dei rappresentanti componenti l'Assemblea e agli aventi diritto al voto .

L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che ne sia fatta motivata richiesta , con tassativa indicazione degli argomenti da trattare , da un decimo dei componenti ovvero da 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ferma restando la pariteticità delle componenti datoriale e sindacale , l'assemblea nomina mediante elezione il consiglio di amministrazione nel numero da 12 a 16 membri. entro tali limiti l'assemblea ha facoltà di modificarne il numero anche in occasione di rinnovo .

Le decisioni del consiglio concernenti la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse , la stipula delle convenzioni con i soggetti gestori e l'individuazione della banca depositaria , saranno assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti . Lo statuto regola inoltre le attività per le quali il consiglio è tenuto a

richiedere il parere della consulta delle organizzazioni fondatrici , ove non lo impediscano ragioni di urgenza nell'assumere le decisioni.

- VICE PRESIDENTE

Le Parti confermano la decisione di prevedere un Vice Presidente designato dalla parte che non ha espresso il Presidente il quale, oltre a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento , eserciterà le funzioni che gli verranno affidate dal Consiglio di Amministrazione .

- CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI FONDATRICI.

Al termine della fase transitoria richiamata al punto 1 le Organizzazioni che hanno dato vita a FONCHIM costituiscono, su base paritetica, la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici. La Consulta, nel numero di 12 rappresentanti - ulteriormente elevabile - adempie a compiti consultivi verso gli Organi di FONCHIM e di collegamento con le Parti stipulanti il CCNL. Allo scopo, ferma restando la pariteticità e la maggioranza per le Organizzazioni Fondatrici, queste chiamano a far parte della Consulta stessa un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti CCNL applicati a lavoratori ed imprese associati a FONCHIM.

La Consulta sarà prevista dallo Statuto che ne regolerà l'attività.

4. SOCI

A FONCHIM possono aderire anche lavoratori operai, qualifiche speciali impiegati e quadri e, conseguentemente, le relative imprese di settori e raggruppamenti associati alle Organizzazioni datoriali che hanno costituito FONCHIM, ove i CCNL a loro applicati non prevedano la costituzione di fondi pensione complementare di categoria.

Nei confronti di tali lavoratori ed imprese si applicano le contribuzioni previste per i lavoratori e le imprese del settore chimico-farmaceutico.

Le disposizioni concernenti l'associazione a FONCHIM nonché le altre norme previste dallo Statuto trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL per gli addetti all'industria chimica e farmaceutica ovvero il CCNL di uno dei settori di cui sopra aderente a FONCHIM. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto concernenti la contribuzione.

- LO STATUTO

Indica i settori ed i raggruppamenti convenzionalmente denominati affini di cui alla lett .b) del punto 2 dell'accordo 14.12.1995 e, tra i lavoratori associati comprenderà anche i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni del fondo.

5. CONTRIBUZIONE

La quota associativa mensile di cui al punto 9 dell'accordo del 14.12.1995 è abolita.

Le parti pertanto si riservano di concordare entro il 13 settembre 1996, sulla base di proposte del comitato direttivo, la quota di contribuzione per i lavoratori e per le imprese. Le percentuali in questione potranno oscillare da un minimo dell'1,04% ad un massimo dell'1,08%.

6. INVESTIMENTI

In relazione a quanto già previsto in materia di investimenti dal più volte richiamato accordo del 14.12.1995, le Parti ribadiscono l'esigenza che gli investimenti di FONCHIM siano opportunamente bilanciati in modo da realizzare un'adeguata redditività delle quote originariamente destinate al TFR.

In tal senso le Parti, attraverso la Consulta delle Organizzazioni fondatrici, si adopereranno affinché il Consiglio di Amministrazione di FONCHIM valuti formule che permettano la realizzazione di tale obiettivo.

7. RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Le Parti convengono sull'esigenza che lo Statuto di FONCHIM regolamenti le conseguenze dell'eventuale rinuncia del lavoratore a proseguire il rapporto associativo in modo da rispettare le necessità del lavoratore senza alterare la natura previdenziale di FONCHIM.

Pertanto sarà consentita la cessazione della contribuzione al fondo, previo preavviso, nonché la liquidazione del capitale accumulato e dei rendimenti conseguiti una volta realizzati i requisiti temporali previsti per la liquidazione delle prestazioni previdenziali.

8. COMITATO MISTO

Il Comitato Misto di cui al punto 10 dell'accordo 14.12.1995 cessa la sua funzione ed attività con la sottoscrizione del presente accordo.

Le Parti si danno atto che si sono adoperate per realizzare uno strumento per la previdenza complementare rispettoso del principio della libera adesione da parte del singolo lavoratore e della necessità di stabilire

condizioni di reale democrazia nella gestione dell'Associazione/Fondo.

Esse si danno coerentemente atto che accordi collettivi sottoscritti e lo Statuto del Fondo individuano in modo compiuto l'insieme di diritti ed obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori ed alle imprese in materia di previdenza complementare, diritti ed obblighi che pertanto non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o cessino di partecipare a FONCHIM.

FEDERCHIMICA
FILCEA-CGIL
FARMINDUSTRIA
FLERICA-CISL
UILCER-UIL

Roma, 27 giugno 1996
Alle FULC Regionali e Territoriali - LORO SEDI-
Oggetto: FONCHIM.

Come preannunciato all'Esecutivo FULC del 25 giugno, il 26 è stato costituito il FONCHIM, "L'Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica farmaceutica e dei settori affini".

A giudizio della Segreteria FULC, la istituzione del Fondo non solo rappresenta una corretta applicazione di un importante risultato contrattuale ma anche una risposta forte in tema previdenziale alle esigenze dei lavoratori e del Paese e una svolta sul terreno delle relazioni industriali e della democrazia economica .

Tale risultato è il frutto di un sistema avanzato di relazioni industriali stabilite in questi anni con Federchimica , è il primo Fondo Nazionale costituito , pur in assenza dei decreti ministeriali attuativi , e rappresenta un contributo importante anche per le altre categorie .

Nello specifico è stato necessario stipulare un nuovo accordo contrattuale , che vi alleghiamo , al fine di adeguare le normative contrattuali ai decreti previsti dalla legislazione sui fondi pensione .

In particolare il nuovo accordo prevede :

A) una fase transitoria fino all'elezione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione , gestita da un Comitato Direttivo composto da tre rappresentanti della FULC e da tre rappresentanti delle Organizzazioni Imprenditoriali.

Compiti del Comitato Direttivo sono :

- la gestione, attraverso la necessaria fase di informazione e promozione verso tutti i lavoratori ,
- la raccolta e l'accettazione delle domande di adesione dei lavoratori e qui di delle relative imprese ;
- la raccolta della quota di iscrizione una -tantum (£. 7.000 a carico del lavoratore e £. 23.000 a carico dell'impresa) e utilizzo di dette quote per la gestione di attività ;
- l'eventuale adeguamento dello Statuto alle prescrizioni ministeriali ;
- la presentazione della domanda di riconoscimento ed autorizzazione all'esercizio ;
- l'indizione delle elezioni dei delegati per la costituzione dell'Assemblea.

I responsabili della FULC nel Comitato Direttivo sono stati individuati nei tre Segretari Nazionali , Mariano Ceccarelli, Lorenzo Dore e Carlo Testa.

B) L'istituzione nella fase transitoria di un Comitato di Coordinamento tra gli Organismi Sindacali stipulanti il CCNL e a regime di una Consulta delle Organizzazioni fondatrici .

C) Contributi: per la parte relativa alla contribuzione , fermo restando il disposto contrattuale dell'1% a carico del lavoratore, dell'1% a carico dell'impresa e di una quota variabile del TFR , al fine di definire quanto previsto nel punto 9 del rinnovo dell'accordo del 14.12.1995 relativamente alla quota associativa mensile , è stata concordata una quota complessiva per il lavoratore e per l'impresa compresa tra un minimo del 1,04% un massimo del 1,08%; tale percentuale sarà definita entro il 13 settembre dopo che il Comitato Direttivo di FONCHIM avrà elaborato la relativa proposta.

La Segreteria Nazionale della FULC convoca per il prossimo 16 luglio a Roma una riunione delle strutture regionali e territoriale per un esame dell'accordo realizzato e della campagna di iscrizioni da realizzare a partire dal prossimo mese di settembre ; in tale occasione verrà distribuita copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del

FONCHIM.

Fraterni saluti.

La Segreteria Nazionale FULC

14/12/1995

Accordo 14 dicembre 1995

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari ;
- ritenuto di poter dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare,

è stato concordato

di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica mediante l'istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

1) Natura e scopi del Fondo

Il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto predisposto dalle parti stipulanti il presente accordo in ottemperanza del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, fornirà prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

2) Soci del Fondo

a) Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, Q.S., impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con imprese chimiche e farmaceutiche, i quali presentino domanda di associazione ;
- le imprese chimiche e farmaceutiche dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra .

b) Al Fondo potranno altresì essere associati i lavoratori operai, Q.S., impiegati e quadri e le rispettive imprese dei settori industriali, di seguito denominati "affini", che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il c.c.n.l. per gli addetti all'industria chimica e farmaceutica. L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, ferma restando la domanda di associazione del lavoratore, dovrà essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore che stabiliranno anche i relativi tempi di adesione.

c) Salvo nuovo accordo aziendale, l'associazione al Fondo non riguarderà le imprese e i lavoratori per i quali, alla data del 31 ottobre 1996, sussistano accordi sindacali aziendali concernenti forme di previdenza complementare accessibili entro la stessa data a tutti i lavoratori e che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste con il presente accordo .

Il regolamento attuativo dello Statuto disciplinerà l'ipotesi di confluenza nel Fondo ove, in qualsiasi momento, in sede aziendale venisse concordata l'adesione al Fondo stesso.

3) Organi del Fondo

Il Fondo avrà i seguenti organi:

- Assemblea
- Consiglio di amministrazione
- Presidente e Vicepresidente del Fondo
- Collegio dei revisori dei conti

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori sarà paritetica in tutti gli organi .

La rappresentanza dei lavoratori sarà costituita su base elettiva . In particolare, alla elezione dei rappresentanti dei lavoratori che faranno parte dell'assemblea parteciperanno - secondo il regolamento elettorale, predisposto dalle parti stipulanti il presente accordo - liste di lavoratori soci presentate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. nonché liste sottoscritte da almeno il 5% di lavoratori soci proporzionalmente distribuiti in non meno di 20 imprese di almeno 5 regioni.

Le prime elezioni verranno indette raggiunto un numero minimo di 30.000 soci.

L'assemblea sarà formata da 50 rappresentanti, 25 dei quali eletti dagli Organi direttivi delle Organizzazioni imprenditoriali e 25 eletti, come sopra richiamato, in rappresentanza di tutti i lavoratori soci.

Ferma restando la pariteticità delle due componenti, trascorsi i primi due anni di operatività del Fondo, il numero

complessivo dei rappresentanti costituenti l'assemblea potrà essere aumentato in relazione all'adesione dei settori affini di cui al punto 2b).

L'assemblea eleggerà: i componenti il Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo saranno eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo sarà costituito da 12 componenti. Sei componenti in rappresentanza delle imprese e altrettanti in rappresentanza dei lavoratori. Ognuna delle due parti, inoltre, dovrà essere composta per almeno la metà da rappresentanti dell'assemblea. L'elezione dei componenti avverrà su lista composta da 12 candidati presentata da almeno 1/3 dei componenti l'assemblea.

Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo dovranno essere eletti rispettivamente e a turno tra i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti sarà composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà dei quali in rappresentanza delle imprese ed altrettanti in rappresentanza dei lavoratori soci.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti eletto nell'ambito dei componenti del Collegio stesso dovrà, di volta in volta, risultare appartenente alla rappresentanza che non avrà espresso il Presidente del Fondo.

Lo Statuto fisserà inoltre i quorum necessari per le deliberazioni dei vari organi del Fondo. In particolare sarà previsto che le deliberazioni dell'assemblea di notevole rilevanza per la vita del Fondo debbano essere assunte con il voto favorevole di 2/3 dei rappresentanti e che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti la scelta dei soggetti gestori degli investimenti debbano essere decise con il voto favorevole di 8 componenti. Negli altri casi il Consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza e, in caso di parità, con il doppio voto del Presidente.

Per le convocazioni dell'assemblea ovvero del Consiglio di amministrazione sarà sufficiente la richiesta di 1/5 dei componenti.

In sede di rogito notarile dell'atto costitutivo del Fondo, Federchimica, Farindustria e FULC designeranno i componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio che resterà in carica fino alla prima assemblea.

4) Contribuzioni

Con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.:

- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa.

Con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 31 dicembre 1995;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni alla stessa data del 31 dicembre 1995;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993.

Al t.f.r. residuo per effetto dai versamenti al Fondo delle quote sopra indicate continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo.

Eventuali contribuzioni più elevate durante tale periodo saranno consentite soltanto se previste da accordi collettivi aziendali preesistenti al presente accordo.

A norma di Statuto del Fondo il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.

Le contribuzioni relative ad imprese e lavoratori dei settori affini individuati al precedente punto 2b) saranno quelle previste dai relativi accordi nazionali.

5) Investimenti

Le risorse dal Fondo saranno investite o capitalizzate mediante convenzioni con i soggetti gestori di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità ed andamento dei rendimenti.

Coerentemente con le disposizioni che al riguardo saranno previste dall'apposito decreto del Ministero del tesoro, lo Statuto del Fondo conterrà indicazione per:

- l'individuazione delle tipologie dei soggetti gestori;
- la natura degli investimenti da privilegiare;
- la stipulazione delle convenzioni con i soggetti prescelti.

In ogni caso gli investimenti del Fondo dovranno riguardare più tipologie di soggetti gestori, ed essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano in particolare dall'utilizzazione del t.f.r.

Le convenzioni inoltre dovranno prevedere apposite clausole di recedibilità, particolarmente per i casi in cui, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione sentito anche il parere delle parti stipulanti il presente accordo, l'affidabilità o l'andamento dei rendimenti dovesse rivelarsi insoddisfacente.

6) Prestazioni

Il Fondo erogherà le proprie prestazioni in forma di rendita vitalizia alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione pubblica, sulla base dei requisiti fissati dal D.Lgs. n. 124/1993. Sarà in facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore ai limiti stabiliti dal citato D.Lgs. n. 124/1993.

Lo Statuto del Fondo prevederà inoltre la possibilità di richiedere eventuali anticipazioni sulla quota di trattamento di fine rapporto accumulato, secondo la disciplina prevista dal più volte citato D.Lgs. n. 124/1993. Le

richieste di anticipazione saranno accolte entro un limite complessivo annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione in rapporto all'ammontare complessivo delle risorse provenienti dal t.f.r.

7) Cessazione della contribuzione al Fondo

Oltre ai casi di conseguimento della prestazione pensionistica complementare di cui al precedente punto 6), lo Statuto del Fondo disciplinerà la cessazione della contribuzione secondo quanto di seguito indicato :

- a) cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causale ovvero promozione a dirigente . In tali casi la cessazione dell'obbligo contributivo avrà luogo con il mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
- b) rinuncia per adesione ad un Fondo costituito con accordo sindacale dall'impresa - o dal gruppo di cui fa parte l'impresa - dalla quale il lavoratore dipende . In tale caso la cessazione dell'obbligo contributivo, tanto per le quote a carico del lavoratore quanto per quella a carico dell'impresa, avrà luogo trascorso il periodo di preavviso pari a mesi 6;
- c) rinuncia per adesione ad altro fondo pensione complementare . In tale caso la cessazione dell'obbligo contributivo, tanto per le quote a carico del lavoratore quanto per quella a carico dell'impresa, avrà luogo trascorso il periodo di preavviso pari a mesi 12.

In sede di predisposizione dello Statuto verrà disciplinato il caso di cessazione per libera rinuncia del lavoratore anche alla luce di eventuali pareri emessi al riguardo dai Ministeri interessati .

8) Trasferimento della posizione e riscatto

Al di là delle prestazioni pensionistiche di cui al punto 6), lo Statuto consentirà le opzioni di seguito previste alle condizioni indicate caso per caso .

a) Richiesta di trasferimento presso altro fondo pensione complementare in relazione a nuova attività del lavoratore (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente):

- il Fondo trasferirà la posizione maturata nel termine massimo di 6 mesi.

b) Richiesta di trasferimento della posizione ad un fondo o a forme di previdenza complementare costituite con accordo sindacale applicabile all'impresa dalla quale il lavoratore dipende:

- il trasferimento della posizione avrà luogo nei termini previsti dal D.Lgs. n. 124/1993 in quanto applicabili.

c) Richiesta di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione complementare non correlata con nuova attività del lavoratore:

- il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i primi 5 anni di vita del Fondo, e successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi 5 anni di appartenenza al Fondo. In presenza di tali requisiti la posizione sarà trasferita nel termine massimo di 6 mesi.

d) Riscatto della posizione:

- la posizione maturata presso il Fondo potrà essere riscattata, entro 6 mesi, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a richiesta del lavoratore ovvero, in caso di morte dello stesso, dagli aventi causa ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

In tutti i casi di trasferimento della posizione il Fondo trasferirà l'intero capitale accantonato e i rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso. Il Fondo procederà analogamente per la liquidazione della posizione in caso di riscatto.

Le parti si danno atto che in tempi utili per la predisposizione dello Statuto, la materia dei trasferimenti di posizione di cui al presente paragrafo dovrà essere ulteriormente approfondita, anche sulla base di eventuali chiarimenti che dovessero intervenire da parte del Ministero del lavoro, al fine di prevedere una corretta applicazione delle disposizioni di cui dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 124/1993.

Analogamente si procederà per la disciplina di specifiche fattispecie inerenti il rapporto di lavoro, fermo restando il principio generale dell'associazione al Fondo in relazione alla sussistenza di un trattamento retributivo e/o del rapporto di lavoro.

9) Quota di iscrizione e quota associativa

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire 30.000 complessive per ciascun iscritto da versarsi al momento della presentazione della domanda in ragione di lire 23.000 da parte dell'impresa e di lire 7.000 da parte del lavoratore.

La quota associativa mensile, finalizzata a finanziare l'organizzazione del Fondo, le sue attività di servizio ed assistenza, sarà stabilita dalle parti stipulanti a seguito del relativo preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Nella stessa occasione le parti, tenuto conto dei principi di pariteticità del Fondo, stabiliranno il riequilibrio della ripartizione tra impresa e lavoratore di tale quota associativa.

10) Comitato misto di orientamento e sorveglianza e percorso di attivazione del Fondo

Le parti convengono di assicurare, anche attraverso un Comitato misto, l'orientamento e la sorveglianza delle azioni da intraprendere per la costituzione del Fondo e per la sua gestione. Una volta che il Fondo sarà operativo verrà garantita - con norma prevista dallo Statuto - una costanza di flusso informativo tra il Comitato e gli Organi del Fondo e viceversa, in modo che il Comitato misto possa tenere costantemente informate le parti stipulanti il presente accordo sull'andamento delle adesioni e della vita del Fondo stesso.

Il Comitato inoltre avrà il compito di supportare gli Organi del Fondo nella individuazione di soluzioni anche organizzative dirette ad assicurare la migliore funzionalità gestionale.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo definirà criteri e modalità per la realizzazione delle attività di servizio ed assistenza ai soci ispirati all'economicità, efficienza e trasparenza. Al riguardo il Consiglio di amministrazione sentirà il Comitato misto per le convenzioni necessarie alla realizzazione di tali servizi.

Il Comitato curerà la realizzazione delle seguenti tappe di costituzione e attivazione del Fondo :

Gennaio/Febbraio 1996: predisposizione dello Statuto e del Regolamento attuativo ; presentazione e illustrazione della normativa concordata sul Fondo a tutte le imprese e i lavoratori del settore chimico e farmaceutico.

Marzo: aggiornamento e definizione dello Statuto e del Regolamento sulla base dei criteri nel frattempo emanati dal Ministero del lavoro e dal Ministero del tesoro ; realizzazione dell'atto costitutivo ; insediamento del Consiglio di amministrazione provvisorio ; presentazione al Ministero del lavoro della documentazione necessaria per il riconoscimento e l'autorizzazione all'esercizio del Fondo.

Aprile/Maggio: diffusione dello Statuto e del Regolamento a tutte le imprese ed ai lavoratori del settore , avvio delle iniziative promozionali per l'adesione al Fondo ; azioni conoscitive nei confronti dei settori affini .

Successivamente, a seguito della autorizzazione all'esercizio dal Fondo: associazione dei lavoratori (domanda, delega all'impresa per la trattenuta dei contributi dovuti dal lavoratore , versamento delle quote associative per le spese di gestione sulla base del preventivo del Consiglio di amministrazione provvisorio) ; avvio della procedura elettorale per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori che dovranno far parte del Fondo ; definizione dei tempi per l'inizio dei versamenti dei contributi destinati alla previdenza complementare .

Le parti si danno reciprocamente atto che , a seguito dell'emanazione dei previsti provvedimenti governativi , potrà essere necessario apportare adeguamenti a talune risoluzioni individuate con il presente accordo .

19/03/1994

PARTE VI - Previdenza integrativa

Le Parti confermano la necessità di una sollecita diffusione nel Paese e nel settore chimico in particolare di formule di previdenza integrativa a capitalizzazione .

Considerate le motivazioni che hanno loro impedito di definire all'atto del rinnovo del CCNL precisi impegni contrattuali in materia , le Parti invitano le rispettive Confederazioni a svolgere ogni possibile azione per superare gli ostacoli e facilitare una concreta realizzazione della previdenza integrativa .

Al riguardo, nell'inviare alle Confederazioni i propri rispettivi punti di vista , si riservano di esaminare le possibili evoluzioni entro l'ottobre '94, dandosi reciprocamente atto della disponibilità , in rapporto a tale evoluzione, a definire una soluzione per il settore , partendo dall'individuazione di alcuni criteri in termini ad esempio di possibilità di costituzione di un fondo nazionale , utilizzabilità del TFR, volontarietà dell'adesione, ecc.
